

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi. Atto n. 158 (*Esame e rinvio*) 9

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.

Atto n. 158.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore per la I Commissione*, illustra il contenuto dello schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (atto n. 158), volto a modificare il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale al fine di introdurre – come precisato nella relazione di accompagnamento – alcuni elementi correttivi alle

modalità di gestione ed impiego degli *steward* tenendo conto degli esiti di una prima esperienza applicativa.

Nel soffermarsi sui profili che attengono maggiormente agli ambiti di competenza della I Commissione, ricorda che il decreto del 2007 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante « Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive », convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007.

Rileva come il decreto ministeriale definisca i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli *steward* con le Forze dell'ordine.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 prevede la facoltà – per le società incaricate – di avvalersi anche di istituti di

sicurezza privata autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tale articolo, a sua volta, prevede la necessità di acquisire la licenza da parte del Prefetto per la prestazione, da parte di enti o privati, di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e per l'esecuzione di investigazioni o ricerche o per il raccoglimento di informazioni per conto di privati.

Ricorda quindi che, con riguardo alla figura del cosiddetto *steward*, nell'ordinamento italiano sono state introdotte disposizioni specifiche solo recentemente nell'ambito dei provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

In particolare, il decreto-legge n. 28 del 2003 (cosiddetto « decreto Pisanu ») prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l'introduzione di strumenti di offesa, l'ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector presidiati da personale appositamente incaricato.

L'articolo 6-*quater* della legge n. 401 del 1989, inoltre, come modificato cinque anni fa, nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – fa riferimento ai soggetti « incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive », specificando che essi devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia.

Successivamente, l'articolo 2-*ter* del già citato decreto-legge n. 8 del 2007, affidando ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei *cd. steward*, ha, tra l'altro, stabilito che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti

sportivi, comunichino al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo cosicché quest'ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate.

Nel ricordare che sulla materia dei servizi di sicurezza presso gli impianti sportivi in occasione di manifestazioni sportive vertono alcuni progetti di legge assegnati alle Commissioni I e VII (C. 575 De Corato, C. 615 Caparini, C. 1200 Frassinetti, C. 2346 Consiglio regionale Veneto) evidenzia come il provvedimento in esame investa principalmente profili di carattere giuslavoristico.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, ricorda preliminarmente che la figura dello *steward* rappresenta un tratto caratteristico del modello di assistenza e sicurezza adottato in diversi Paesi europei e in particolare in Inghilterra, inserito nell'ordinamento nazionale a partire dalla stagione calcistica 2007-2008, anche tenendo conto delle osservazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Dopo il decreto-legge n. 28 del 2003, cosiddetto « decreto Pisanu », ricordato dal collega Volpi, si è trattato di un primo intervento volto a favorire la diffusione dello spettacolo calcistico, non solo in chiave repressiva. In attuazione dell'articolo 2-*ter* del già citato decreto-legge n. 8 del 2007, il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2007 ha definito infatti requisiti, modalità di selezione e formazione degli *steward*, stabilendo tra l'altro che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, comunichino al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo cosicché questo ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate.

Precisa quindi che l'articolo 1 del provvedimento in esame introduce all'articolo 2, comma 2, del decreto dell'8 agosto 2007, l'ulteriore previsione secondo la quale i servizi di assistenza forniti dagli *steward* sono assicurati dalle società, oltre che direttamente, mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata. In ogni caso, le società sono responsabili del rispetto del possesso dei requisiti personali e delle capacità professionali previste dall'allegato A del decreto nonché del rispetto delle procedure relative alle modalità di selezione degli *steward*. È, inoltre, aggiunta la previsione secondo la quale le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici di servizi, possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, comprese le tipologie flessibili, ovvero il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, recante attuazione di deleghe in materia di lavoro, cioè attività lavorative di natura occasionale rese in ambiti specifici, comprese le manifestazioni sportive. Ricorda, quindi, che attualmente gli *steward* svolgono attività di bonifica degli impianti, richiedenti un'ispezione dell'intero stadio prima della sua apertura al pubblico; di prefiltraggio, in prossimità dei varchi di accesso, e di filtraggio, presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici; varie attività all'interno dell'impianto sportivo per l'assegnazione dei posti; attività in caso di violazioni del regolamento d'uso dell'impianto; attività di documentazione infine delle attività svolte. Ritiene che l'attività svolta, con l'esclusione della presenza delle forze dell'ordine all'interno degli stadi, sia stata assolutamente positiva. Sottolinea infatti che il risultato, dopo un primo periodo ormai considerevole nel quale sono stati attivati gli *stewards*, è proficuo. La presenza degli *stewards* negli stadi ben si concilia con il concetto di « nuovo impianto sportivo » che deve essere sempre più integrato nel territorio e dotato anche di attività commerciali; inoltre,

il sempre più preoccupante calo di spettatori alle partite induce ancor più a cercare sistemi di sicurezza più moderni ed efficaci. È necessario superare in questo modo anche la tendenza di un *calcio spezzatino* per effetto della quale le partite di una giornata si articolano in quattro giorni dal venerdì al lunedì.

Aggiunge infine che nella scorsa legislatura, anche per favorire una maggiore presenza di famiglie di tifosi allo stadio, le Commissioni giustizia e cultura approvarono alcune modifiche al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, introducendo all'articolo 11-ter della legge di conversione n. 41 citata la previsione dell'ingresso gratuito dei minori di 14 anni accompagnati da un genitore o da un parente entro il quarto grado. Ritiene inoltre che affidare il mantenimento della sicurezza agli *stewards* può essere anche un modo per coinvolgere la parte più responsabile e sana delle tifoserie delle curve che potrebbe svolgere così una proficua attività di collaborazione. L'affidabilità degli *stewards* è garantita sia dai corsi di formazione ai quali essi devono obbligatoriamente partecipare, sia dalla presenza dei requisiti dei quali devono essere in possesso per poter svolgere l'attività. Auspica quindi che la figura indicata diventi sempre più qualificata ed integrata nel contesto degli stadi italiani.

Giovanni LOLLI (PD) rileva che il provvedimento in esame interviene nella materia in modo sostanziale. Ritiene, peraltro, che sarebbe opportuno prioritariamente dare seguito alla riforma degli impianti sportivi approvata dal Senato della quale si è fatto promotore insieme al senatore Butti, per questo ramo del Parlamento. Nel merito del provvedimento, rileva l'esigenza di precisare nella proposta di parere che verrà presentata la richiesta di un maggior controllo sui soggetti ai quali sarà affidato il compito di svolgere l'attività di *steward*, visto che rispetto al passato si estende tale possibilità anche ad istituti di sicurezza privati, con un'estensione che appare ingiustificata. È necessario, invece, un controllo dei

soggetti ai quali è affidato questo delicato incarico.

Alessandro NACCARATO (PD) rileva l'esigenza di approfondire alcuni profili, ricordando come sulla materia vi sia stata finora una continuità di intenti da parte dei Ministri dell'interno che si sono succeduti. Ciò si evince dai provvedimenti adottati dagli allora Ministri Pisanu ed Amato e da quanto sembra voler fare il Ministro Maroni. Rileva peraltro come con lo schema in esame vi sia il rischio di seguire un orientamento differente rispetto al passato.

Evidenzia come il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 2, del decreto dell'8 agosto 2007, aggiunge l'ulteriore previsione secondo la quale i servizi di assistenza forniti dagli *steward* sono assicurati dalle società, oltre che direttamente, mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata. È, inoltre, aggiunta la previsione secondo la quale le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privata autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici di servizi, possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, comprese le tipologie flessibili.

Rileva quindi come le modifiche introdotte estendano in maniera indefinita le tipologie di soggetti a cui sarà possibile ricorrere, a discapito anche della qualità del servizio fornito.

Evidenza inoltre come il testo in esame appaia come una sanatoria, applicandosi alla stagione calcistica in corso così sanando, di fatto, quanto avvenuto a partire dal mese di settembre. Il decreto dell'8 agosto 2007 invece era stato correttamente adottato prima dell'inizio della stagione calcistica.

Ritiene che con le modifiche in discussione vi sia il forte rischio di penalizzare quelle società che con serietà avevano costituito cooperative e società di servizi,

ampliando anche i posti di lavoro, secondo le previsioni del decreto ministeriale. In tal modo si annulleranno gli atti compiuti dai soggetti più virtuosi, estendendo in maniera indefinita la platea di soggetti che potranno svolgere le funzioni in questione.

Nel rilevare che molti profili attengono più propriamente agli ambiti di competenza della Commissione lavoro, auspica che il Ministro confermi l'orientamento finora seguito, ad esempio, con il decreto del 6 ottobre 2009 recante « Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 ». Tale decreto, infatti, prevede che i gestori delle suddette attività possano provvedere ai servizi di controllo direttamente con proprio personale o avvalendosi di personale dipendente da istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Chiede quindi al Governo di fornire chiarimenti in ordine all'estensione operata, che appare immotivata e dannosa, ed auspica che tali profili possano essere evidenziati nel parere che le Commissioni esprimeranno sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che – alla luce delle questioni poste – nel corso della prossima seduta sarà assicurata la presenza del rappresentante dell'Esecutivo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per giovedì 21 gennaio 2010.

La seduta termina alle 15.